

COMUNE DI CREMA

Piazza Duomo, 25 – 26013 Crema – c.f./p.iva 00111540191

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi:

Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma



approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2009/00367 del 14.9.2009

Indice

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo	pag. 2
Articolo 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.	pag. 3
Articolo 3 - Procedura di conferimento	pag. 4
Articolo 4 - Selezione mediante procedure comparative.	pag. 6
Articolo 5 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.	pag. 6
Articolo 6 - Disciplinare d’incarico.	pag. 7
Articolo 7 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico.	pag. 7
Articolo 8 - Pubblicazione degli incarichi conferiti	pag. 8
Articolo 9 - Disposizioni finali.	pag. 8

Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina, nel rispetto dei criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’Allegato A della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27.2.1998, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma (di studio, ricerca, consulenza, collaborazione, anche ad alto contenuto professionale) con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale a soggetti esterni all’Amministrazione comunale, di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (requisito minimo laurea magistrale o titolo equivalente con comprovata esperienza), in correlazione a quanto previsto dall’art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall’art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dall’art. 3 c.55-56-57 della legge n.244/2007 (d’ora in avanti “*incarichi di collaborazione autonoma*”). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Gli incarichi “esterni” si definiscono in base alle seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’Ente;
 - d) incarichi di collaborazione non configurabili nelle fattispecie precedenti, che generano comunque obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività circoscritta, a carattere episodico, ancorché prolungata nel tempo.
3. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono affidati e disciplinati secondo le seguenti forme contrattuali:
 - a) “*contratto di lavoro autonomo di natura professionale*”, quando le prestazioni dell’incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività connesse con l’oggetto delle prestazioni stesse (ai sensi dell’art. 2222 c.c. e seguenti e dell’art. 2229 c.c. e seguenti);
 - b) “*contratto di lavoro autonomo di natura occasionale*”, quando le prestazioni dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, un’attività con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente (ai sensi dell’art. 2222 c.c. e seguenti e dell’art. 2229 c.c. e seguenti);
 - c) “*contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa*” (rif. art. 409, n.3 c.p.c.), quando le prestazioni oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata da:
 - autonomia, sulle modalità, il tempo ed il luogo della prestazione lavorativa, e assenza di vincolo di subordinazione, nel rispetto delle linee guida definite dal committente;
 - collegamento dell’attività del collaboratore con la struttura del committente per mezzo del coordinamento e della continuità;

- non occasionalità della prestazione, che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (in modo regolare e sistematico).
4. Il contratto d'opera, nelle fattispecie sopra elencate, è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
5. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
- Professionisti, regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali l'iscrizione è obbligatoria;
 - Esercenti per professione abituale un'attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o un'attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
 - Esperti di specifica competenza e / o esperienza in relazione alla prestazione richiesta, qualora l'esecuzione della stessa non sia condizionata all'iscrizione in appositi albi, elenchi o ruoli;
 - Dipendenti pubblici o privati.
- In caso di attribuzione di incarico a dipendenti di altra P.A., in applicazione dell'art. 53 del Dlgs 165/2001, è necessario ottenere il preventivo assenso da parte dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore ed adempiere alle successive comunicazioni.
6. Il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza.
7. Il presente Regolamento non si applica :
- per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione
 - agli incarichi di progettazione e di direzione lavori, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento
 - alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (ad es. membri commissioni d'esame, Medico del Lavoro Dlgs 626/94, Revisori dei conti)
 - agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
 - alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto intuitus personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese (ad es. partecipazioni a convegni o seminari, docenze).

Articolo 2

Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
- a) l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente;
 - b) l'oggetto dell'incarico deve altresì rientrare nei programmi di attività, o in progetti specifici da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per

le quali sono richieste almeno la laurea magistrale, o titolo equivalente, ed un'accertata esperienza nel settore.

- e) Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o nell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica, oppure riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
 - f) devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso;
 - g) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - h) gli incarichi di collaborazione autonoma devono essere conferiti nel rispetto della procedura di conferimento disciplinata di seguito e dalla procedura comparativa di cui all'art.4, salvo quanto previsto dal successivo art. 5;
 - i) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.
2. Il Consiglio Comunale, annualmente, approva il programma degli incarichi di collaborazione autonoma che non riguardino attività istituzionali stabilite dalla legge. La proposta di approvazione del programma a cura del Direttore Generale deve essere corredata dalle dichiarazioni del Dirigente di ciascun settore competente al conferimento degli incarichi previsti dal programma, dell'avvenuto accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del settore interessato, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Per ciascuno degli incarichi, di cui si prevede l'attivazione, saranno indicati:
- il programma o l'ambito di intervento che si intende realizzare
 - la professionalità richiesta;
 - la tipologia dell'incarico (consulenza, studio, ricerca);
 - motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno;
 - spesa prevista.

Articolo 3 **Procedura di conferimento**

1. Il conferimento degli incarichi e la relativa procedura di conferimento sono di esclusiva competenza del Direttore / Dirigente di settore. Detta competenza dirigenziale non è delegabile né derogabile.
2. La proposta di determinazione dirigenziale deve essere trasmessa tramite il Dirigente della Gestione Finanziaria al Collegio dei Revisori dei Conti perché lo stesso possa esercitare i controlli di sua competenza esprimendo un preventivo parere favorevole. Il Collegio dei Revisori si esprime, di norma, entro 5 giorni lavorativi.
3. La determinazione dirigenziale di avvio della procedura, a pena di inammissibilità e di improcedibilità deve essere predisposta secondo il seguente schema, operando le valutazioni e gli accertamenti indicati:
Premesse:
 - a) *il vigente "Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma", prevede i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione;*
 - b) *alternativa 1: l'oggetto della prestazione dell'incarico corrisponde alle attività istituzionali stabilite dalla legge per il Comune e rientra nei seguenti programmi di attività..., o nei seguenti ...progetti specifici (da specificare);*

- b1) *alternativa 2: l'oggetto della prestazione dell'incarico non corrisponde alle attività istituzionali stabilite dalla legge per il Comune, ma è stato previsto nell'apposito programma approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ___ del ___, ai sensi dell'art. 42, c.2, del Dlgs 267/2000;*
- c) *la spesa per l'incarico da conferire rientra nel limite fissato nel bilancio di previsione (rif. cap. _____, oppure rif. importo complessivo della spesa per incarichi in € _____);*
- d) *è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del settore, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro;*
- e) *è stata acquisita la preventiva valutazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- f) *la prestazione oggetto di incarico è di natura temporanea, ed il requisito minimo di qualificazione professionale richiesto per il conferimento dell'incarico è costituito dalla laurea magistrale o titolo equivalente (fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento, art. 1, comma 1 ultimo periodo, e art. 2, comma 1, lett. d), per i casi di alta specializzazione da indicare specificatamente nell'atto), nonché una comprovata esperienza nella materia oggetto dell'incarico, da accertarsi in concreto anche attraverso l'esame dei curricula;*
- g) *per la prestazione oggetto d'incarico, sono stati preventivamente determinati: oggetto, durata, luogo, e compenso;*

Il dispositivo deve contenere i seguenti elementi e allegati:

- *l'oggetto della prestazione, con la specificazione dell'obiettivo, del progetto o del programma a cui lo stesso è correlato;*
 - *le modalità ed il luogo di espletamento dell'incarico;*
 - *la durata dell'incarico (per le consulenze, la decorrenza non può essere antecedente al giorno della pubblicazione degli estremi dell'incarico sul sito web comunale)*
 - *l'indicazione del capitolo di spesa per la relativa copertura finanziaria;*
 - *la precisazione che l'assegnazione dell'incarico esterno avverrà a seguito di esame e valutazione comparativa, mirante all'individuazione del candidato con caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste, basata sugli elementi curriculari di qualità dei candidati, sulle caratteristiche metodologiche della prestazione offerta, sugli elementi economici delle proposte e su altri elementi eventualmente richiesti dalle peculiarità dell'incarico, secondo criteri indicati nell'avviso della procedura di valutazione comparativa;*
 - *l'allegato schema di avviso della procedura di valutazione comparativa, predisposto secondo quanto stabilito nel successivo articolo "Selezione mediante procedura comparativa";*
 - *l'allegato schema di disciplinare d'incarico.*
4. A seguito della procedura, il conferimento dell'incarico è operato mediante sottoscrizione del contratto (disciplinare).
5. Nel caso l'incarico sia di collaborazione coordinata e continuativa, la determinazione ed il contratto devono essere trasmessi alla Direzione del Personale almeno 3 giorni prima l'instaurazione del rapporto, al fine di dar corso agli adempimenti relativi alle comunicazioni obbligatorie inerenti i rapporti di lavoro.
6. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è sempre effettuata dal Dirigente interessato, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di collaborazione; è altresì sempre acquisita l'autodichiarazione scritta resa dal contraente circa l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse con l'Ente. Nel caso le situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse intervengano nel corso del rapporto, i soggetti che ne hanno determinato l'attivazione avviano uno specifico procedimento di acclaramento, nel quale è sempre parte attiva e partecipe il collaboratore contestato, inteso alla valutazione della loro rilevanza ai fini

dell'interruzione anticipata del rapporto. L'omissione di informativa all'Ente circa la sussistenza di gravi situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse è sempre causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

Articolo 4 **Selezione mediante procedura comparativa.**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. L'avviso di selezione deve includere:
 - a) i contenuti della collaborazione richiesta;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula, del compenso richiesto e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione (solo per titoli oppure per titoli ed eventuale colloquio);
 - e) le modalità di realizzazione dell'incarico, eventualmente rinviando allo schema di disciplinare d'incarico allegato;
 - f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (professionale, occasionale o coordinato e continuativo);
 - g) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore, nel caso di co.co.co. o di compensi predefiniti dall'ente.
3. L'avviso di selezione va pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi. Qualora ricorrano ragioni oggettive d'urgenza, da rendere note nell'avviso, il periodo di pubblicazione può essere ridotto a 7 giorni.
4. Il Dirigente competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.
5. Per la valutazione delle candidature il Dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da Dirigenti e Funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
6. Nel caso la selezione sia integrata da colloquio, sono valutati preventivamente i curricula e i compensi. Il colloquio potrà essere svolto con tutti i candidati, ovvero soltanto con quelli che hanno conseguito i punteggi più elevati e comunque in misura non inferiore al 25% dei partecipanti. Il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per "titoli".
7. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Dirigente competente.
8. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico. Gli altri candidati sono avvisati dal Dirigente nelle forme previste nell'avviso di selezione.

Articolo 5

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo precedente, il Dirigente competente può conferire gli incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni, di cui deve essere data esplicita e concreta motivazione nel provvedimento di affidamento dell’incarico:
 - a) Nel caso in cui, a seguito di procedura comparativa indetta, non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
 - b) Nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l’ente, sia oggettivamente incompatibile con i termini imposti dall’esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili all’ente;
 - c) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Articolo 6

Disciplinare d’incarico.

1. Il Dirigente formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi delle parti contraenti.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della forma contrattuale con riferimento all’ art.1, comma 3 (lavoro autonomo professionale, occasionale o coordinata e continuativa);
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) l’oggetto della prestazione professionale;
 - f) le modalità specifiche di realizzazione, di adempimento delle prestazioni, delle eventuali modifiche e di verifica delle prestazioni eseguite;
 - g) l’ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese;
 - h) le modalità di liquidazione del corrispettivo (tempistica);
 - i) l’eventuale determinazione delle clausole penali nei casi di ritardo o di inadempimento rispetto a quanto pattuito;
 - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - k) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l’Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il originariamente compenso pattuito

Articolo 7
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 8
Pubblicazione degli incarichi conferiti

1. I contratti relativi alle consulenze sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web comunale.
2. La pubblicazione sul sito web comunale dei provvedimenti di tutti gli incarichi di collaborazione autonoma conferiti avviene con cadenza almeno semestrale, tramite elenco con indicazione del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e dell'ammontare erogato e con possibilità di visualizzare l'atto di conferimento.
3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente preposto.

Articolo 9
Disposizioni finali.

1. L'accertamento dell'illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge o di regolamento comporta l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un apposito provvedimento.
2. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari e di legge costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente che l'ha posto in essere.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale per lo svolgimento di funzioni ordinarie, o l'utilizzo dei collaboratori esterni come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
4. Per quanto attiene i principi e gli obblighi da assumersi da parte delle società "in house" sull'argomento oggetto del presente regolamento ed i relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale, si rinvia allo specifico regolamento.
5. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.